

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1532)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1971

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Il 1° giugno 1966 fu firmata, con la partecipazione dell'Italia e di venti Repubbliche latino americane, la Convenzione che istituisce in Roma un nuovo organismo internazionale, l'Istituto italo-latino americano.

Con tale Convenzione — che l'Italia ha prontamente ratificato con la legge 4 ottobre 1966, n. 794, e che da tempo è ritualmente entrata in vigore per effetto dell'avvenuto deposito delle ratifiche, presso il Go-

verno italiano, da parte degli altri Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima Convenzione — l'Italia e le venti Repubbliche dell'America latina hanno messo in comune gli apporti spirituali e materiali al fine di coordinare iniziative, creare presupposti e punti di riferimento per una più attiva collaborazione nei campi culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, connessi talora in modo inscindibile nella realtà del mondo moderno.

Come era precisato nella relazione che accompagnò il disegno di legge di ratifica della Convenzione e come l'esperienza di questi primi anni di vita dell'Istituto italo-latino americano ha dimostrato, l'Istituto è in grado di costituire un ponte, la cui testa europea è Roma, tra l'Europa e gli organismi europei, da un lato, e l'America Latina e gli organismi latino americani, dall'altro. Per questo motivo l'ente è stato concepito come un organismo internazionale in senso proprio, a cui tutti gli Stati membri partecipano con parità di voto e di diritti, in modo di assicurare una base alle attività latino americane in Italia anche ai minori tra i Paesi membri, creando più facili e agili collegamenti con enti pubblici e privati e costituendo terreno di incontri di uomini e di idee.

Al fine di rendere concretamente operante ed efficace l'attività esecutiva dell'Istituto, che, come già rilevato, ha sede in Roma, e pertanto è destinato a svolgere in Italia la maggior parte della sua attività sociale, il Governo Italiano, in data 3 giugno 1969, ha concluso con l'Istituto l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Istituto stesso che forma oggetto del presente disegno di legge.

In linea generale e nel suo complesso, l'Accordo è perfettamente conforme ai principi del diritto internazionale ed alle prassi degli enti internazionali. Inoltre, per quanto riguarda specificamente casi analoghi di immunità e privilegi accordati ad altri enti internazionali con sede sul territorio italiano, l'Accordo può ritenersi sotto certi aspetti persino più restrittivo rispetto ad altri precedenti accordi di sede, conclusi dal Governo italiano.

Sulla base di tali criteri sono articolate le disposizioni specifiche contenute negli

articoli da 1 a 4 dell'Accordo, che riguardano i privilegi e le immunità concessi all'Istituto in quanto tale, cioè in quanto ente soggetto a se stante, nonchè gli articoli 5 e 6, che invece si riferiscono ai privilegi e alle immunità accordati al segretario e ai funzionari dell'ente. Invero, è agevole rilevare come i benefici particolari previsti nelle suddette norme, a favore dell'Istituto o dei suoi funzionari, siano ispirati — sia pure con le opportune limitazioni derivanti, peraltro, dalla stessa composizione limitata del corpo sociale dell'Istituto — dalla « Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite », la quale fu adottata — come modello tipo — dall'Assemblea generale dell'ONU il 21 novembre 1947.

Tale Convenzione, come è noto, si ispira all'analogia Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite, anche essa adottata dalla medesima Assemblea generale il 13 febbraio 1946.

Quanto ai benefici in favore dei componenti del consiglio dei delegati — che è l'organo di rappresentanza diretta degli Stati membri e come tale portatore della volontà generale dell'ente — si è preferito che i relativi privilegi e immunità siano precisati e stabiliti con successivo accordo da stipularsi tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano. Ciò in considerazione precipua del fatto che attualmente i delegati sono costituiti dagli stessi capi delle missioni diplomatiche presso il Quirinale dei singoli Paesi latino americani; sicchè non è sembrato opportuno accordare ai medesimi delegati uno *status* di privilegi e di immunità inferiore a quello che in realtà essi già possiedono in virtù della loro specifica qualità diplomatica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO ITALO-LATINO
AMERICANO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'ISTITUTO

Il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano,

Considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 per la fondazione dell'Istituto stabilisce che esso abbia sede in Roma,

Considerata la necessità di definire i privilegi e le immunità dell'Istituto e dei suoi funzionari,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I beni dell'Istituto, direttamente destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi.

2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

Art. 2

1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale che di enti territoriali e locali.

2. L'Istituto è parificato alle Amministrazioni statali italiane agli effetti del pagamento della imposta generale sull'entrata.

3. Il materiale e le attrezzature d'ufficio, le pubblicazioni scientifiche e culturali, nonché i documenti vari, importati dall'Istituto esclusivamente per i suoi fini ufficiali, come pure le registrazioni radiofoniche e televisive e i film importati temporaneamente per essere utilizzati, agli stessi fini, nell'ambito interno dell'Istituto, sono esenti dal dazio e da ogni altro diritto riscosso all'importazione, se inviati da enti o governi a titolo gratuito o di contribuzione.

Il materiale e gli oggetti predetti sono sottratti al regime delle restrizioni quantitative; qualora non vengano riesportati, non possono essere alienati, né utilizzati per altri fini, nel territorio della Repubblica italiana, se non con l'autorizzazione delle competenti autorità italiane ed alle condizioni da queste stabilite.

4. Le agevolazioni doganali e fiscali contemplate dal presente articolo non riguardano gli oneri che costituiscono semplice remunerazione di servizi.

Art. 3

1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni affinché esso effettui dette operazioni alle migliori condizioni.

2. L'Istituto è esonerato dall'obbligo di denuncia e di cessione della valuta estera che riceva a titolo di liberalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo dagli Stati membri.

Art. 4

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

Art. 5

Il Segretario dell'Istituto gode nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti benefici:

- a) immunità dalla giurisdizione per gli atti da lui compiuti nell'esercizio della sua qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b) immunità dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali;
- c) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
- d) diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
- e) esenzione per lui e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;
- f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione temporanea ufficiale;
- g) gli stessi privilegi accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

Le immunità ed i privilegi indicati nel comma precedente sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale. L'Istituto ha il dovere di rinunciare a dette immunità nei casi in cui ostacolano il corso della giustizia e possano essere rimosse senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Istituto stesso.

Art. 6

I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi:

- a) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;
- b) esenzione, per i funzionari che non siano cittadini italiani e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto, da ogni imposta diretta, sia statale che di enti territoriali e locali, gravante sugli stipendi, emolumenti e indennità a loro versati dall'Istituto a titolo di remunerazione;
- c) esenzione, per i funzionari che non siano cittadini italiani, dai diritti doganali e dalle proibizioni o restrizioni di carattere economico per l'importazione dei mobili ed effetti personali, in occasione della loro presa di funzione nell'Istituto, come pure per l'esportazione di tali mobili ed effetti

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personali al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali può essere effettuata in una o più spedizioni, purché entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto.

Art. 7

Il Ministero italiano degli affari esteri, in base ad apposita comunicazione del Segretario dell'Istituto, rilascerà ai delegati ed ai funzionari indicati negli articoli 5 e 6 una carta speciale d'identità, con la precisazione della qualifica ufficiale rivestita, richiamando per questi ultimi le norme di detti articoli che prevedono le immunità e i privilegi loro spettanti.

Art. 8

Le immunità ed i privilegi dei membri del Consiglio dei delegati saranno stabiliti con successivo accordo.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato che è stato adempiuto quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Fatto a Roma, il 3 giugno 1969, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano

PIETRO NENNI

Per l'Istituto italo-latino americano

FRANCISCO A. PINTO